

# Ordinanza municipale concernente le tasse per l'uso dell'area pubblica

del 15 novembre 2006

Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

**ordina:**

## Art. 1 Scopo

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza disciplina le tasse di occupazione dell'area pubblica.
- <sup>2</sup> Per le tasse di occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri fa stato la specifica Ordinanza municipale del 7 febbraio 2005.

## Art. 2 Suddivisione del territorio 1 2

- <sup>1</sup> La **zona A1** è delimitata dalla Piazza Riforma.  
La **zona A2** è delimitata dalle seguenti strade: Riva Caccia, Via Adamini, Via Maraini, Via S. Gottardo, Via Pelli, Via Ginevra, Via Balestra, Via Maggio, Via Vicari, Via Pico, Via Riviera, Via S. Giorgio, Strada di Gandria fino al confine di Stato, zona rivierasca Cantine Caprino e Gandria.
- <sup>2</sup> La **zona B** comprende i quartieri di Besso, Castagnola, Cassarate, Loreto, Molino Nuovo, Pregassona, (a valle dell'ex. ferrovia), Viganello (bassa).
- <sup>3</sup> La **zona C** è delimitata dalle seguenti strade e/o giurisdizioni e/o quartieri: Strada di Fulmignano, Ruvigliana, Via Massagno, Via Ceresio, Via Ruvigliana, S. Siro, Strada di Pregassona, Via Guioni, Via Loco, Via Corte, Via Ruggi, Confine giurisdizionale di Canobbio, Porza, Savosa, Massagno, Cinque Vie, Via Polar, Via Bolio, Via alla Chiesa di Bogno, Via Orbisana, Confine giurisdizionale con Muzzano, Sorengo, Collina d'Oro, Confine di Quartiere con Pambio-Noranco, via Cattori e a monte della zona rivierasca di Caprino e Gandria.
- <sup>4</sup> La **zona D** comprende i quartieri di Bogno, Certara, Cimadera, Valcolla.



### **Art. 3 Ammontare 3 4 5 6 7**

Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 della presente Ordinanza sono prelevate le seguenti tasse:

#### **1. Pensiline e balconi**

- CHF 26.-- per m<sup>2</sup> o frazione, all'anno, oppure CHF 250.-- per m<sup>2</sup> o frazione ogni 10 anni (pagamento anticipato "una tantum") - zone A1, A2 e B;
- CHF 21.-- per m<sup>2</sup> o frazione, all'anno, oppure CHF 200.-- per m<sup>2</sup> o frazione ogni 10 anni (pagamento anticipato "una tantum") - zone C e D.

#### **2. Tende, ombrelloni e altre strutture**

##### **2.1 Tende senza dicitura**

- CHF 20.-- per m<sup>2</sup> o frazione l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 16.-- per m<sup>2</sup> o frazione l'anno - zone C e D.

##### **2.2 Tende con dicitura**

- CHF 25.-- per m<sup>2</sup> o frazione l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 21.-- per m<sup>2</sup> o frazione l'anno - zone C e D.

##### **2.3 Ombrelloni fino a 5 m<sup>2</sup>**

- CHF 70.-- / unità l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 50.-- / unità l'anno - zone C e D.

##### **2.4 Ombrelloni che superano i 5 m<sup>2</sup>**

Gli ombrelloni che superano i 5m<sup>2</sup> vengono tassati secondo i criteri utilizzati per le tende di cui ai punti 2.1 e 2.2 della presente Ordinanza.

##### **2.5 Vasche fiori, porta cartoline, ecc.**

- CHF 100.-- / unità l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 50.-- / unità l'anno - zone C e D.

##### **2.6 Strutture che delimitano e/o ostacolano il transito sull'area pubblica, paraventi, stand pubblicitari, ecc.**

- CHF 100.-- / al ml l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 50.-- / al ml l'anno - zone C e D.

Viene considerato un minimo di 1 ml.

#### **3. Condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione dell'acqua di rifiuto o di altro genere**

- da CHF 11.-- a CHF 32.-- per ml una tantum.



#### 4. Distributori automatici e cassette distribuzione giornali

##### 4.1 Distributori automatici

- CHF 800.-- / unità l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 300.-- / unità l'anno - zone C e D.

##### 4.2 Cassette distribuzione giornali

- CHF 260.-- / unità l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 210.-- / unità l'anno - zone C e D.

#### 5. Insegne, bandiere pubblicitarie e vetrinette

##### 5.1 Insegne non luminose

- CHF 37.-- per m<sup>2</sup> per facciata l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 30.-- per m<sup>2</sup> per facciata l'anno - zone C e D.

##### 5.2 Insegne luminose

- CHF 61.-- per m<sup>2</sup> per facciata l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 43.-- per m<sup>2</sup> per facciata l'anno - zone C e D.

##### 5.3 Bandiere pubblicitarie

Le bandiere pubblicitarie vengono tassate secondo i criteri utilizzati per le insegne di cui ai punti 5.1 e 5.2 della presente Ordinanza.

##### 5.4 Striscioni per manifestazioni

- CHF 50.-- / unità per 15 giorni;
- CHF 10.-- / unità al giorno per ogni giorno in più;
- CHF 20.-- per m<sup>2</sup> a titolo di supplemento per striscioni di dimensioni superiori ai 2 m<sup>2</sup>.

##### 5.5 Lanterne, bacheche, vetrinette

- CHF 104.-- / unità l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 83.-- / unità l'anno - zone C e D.

#### 6. Attività commerciali

##### 6.1 Superficie occupata da mercati ordinari e mercatini speciali

###### Mercati ordinari

- CHF 78.-- per m<sup>2</sup> l'anno per il martedì mattina;
- CHF 78.-- per m<sup>2</sup> l'anno per il venerdì mattina;
- CHF 156.-- per m<sup>2</sup> l'anno per la giornata del sabato.

###### Mercatini speciali

- CHF 25.-- per m<sup>2</sup>/giorno

### **Mercatini a scopo ideale**

Il Municipio può prescindere dal prelievo della tassa in caso di mercatini a scopo ideale.

#### **6.2 Banchi/superfici annessi a commerci**

- CHF 150.-- per m<sup>2</sup> l'anno - zone A1, A2 e B;
- CHF 95.-- per m<sup>2</sup> l'anno - zona C;
- CHF 10.-- per m<sup>2</sup> l'anno - zona D.

Strutture ai sensi dell'art. 3 punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 5.5 nell'area autorizzata non sono oggetto di ulteriore fatturazione.

#### **6.3 Esercizi alberghieri e della ristorazione**

- CHF 213.-- per m<sup>2</sup> l'anno per la zona A1;  
Viene applicato un supplemento di CHF 51.-- al m<sup>2</sup> all'anno per le superfici occupate da strutture di copertura e chiusura dell'area durante la stagione invernale.
- CHF 170.-- per m<sup>2</sup> l'anno per la zona A2;  
Viene applicato un supplemento di CHF 34.-- al m<sup>2</sup> all'anno per le superfici occupate da strutture di copertura e chiusura dell'area durante la stagione invernale.
- CHF 94.-- per m<sup>2</sup> l'anno per la zona B;  
Viene applicato un supplemento di CHF 26.-- al m<sup>2</sup> l'anno per le superfici occupate da strutture di copertura e chiusura dell'area durante la stagione invernale.
- CHF 81.-- per m<sup>2</sup> l'anno, per la zona C;
- CHF 9.-- per m<sup>2</sup> l'anno per la zona D.  
Strutture ai sensi dell'art. 3 punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 5.5 nell'area autorizzata non sono oggetto di ulteriore fatturazione.

#### **6.4 Taxi con autorizzazione municipale**

L'importo della tassa è definito dalla specifica Ordinanza sui taxi.

#### **6.5 Attività commerciali occasionali**

##### Attività commerciali con sede nel comprensorio di Lugano

Per i primi 50 m<sup>2</sup> d'occupazione di suolo pubblico:

- CHF 12.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona A1 e A2;
- CHF 10.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona B;
- CHF 5.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona C;
- CHF 2.50 per m<sup>2</sup> al giorno per la zona D.

##### Attività commerciali con sede fuori dal comprensorio di Lugano

Per i primi 50 m<sup>2</sup> d'occupazione di suolo pubblico:

- CHF 24.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona A1 e A2;
- CHF 20.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona B;
- CHF 10.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona C;
- CHF 5.-- per m<sup>2</sup> al giorno per la zona D.

A partire dal 51° m<sup>2</sup> vengono applicate le tasse di cui sopra, ridotte del 50%.

## **7. Luna park e simili, circhi**

### **7.1 Luna park e simili**

CHF 0.70 per m<sup>2</sup> al giorno riferito alle singole attrazioni.

### **7.2 Circhi**

- CHF 500.-- al giorno per circhi con un tendone fino a 1'000 m<sup>2</sup> di superficie occupata;
- tendoni di dimensioni superiori: CHF 5.-- al giorno per ogni m<sup>2</sup> in più.

## **8. Stazionamento a riva di pedalo, barche e accessori**

### **8.1 Barche a scopo commerciale e accessori**

- CHF 300.-- all'anno per pedalo, barche a remi e a vela e barche a motore fino a 6Kw e fino a 150 cm di larghezza;
- CHF 450.-- all'anno per barche a motore fino a 6 Kw e oltre i 150 cm di larghezza;
- CHF 1'100.-- all'anno per barche a motore oltre i 6 Kw e fino a 200 cm di larghezza;
- CHF 1'300.-- all'anno per barche a motore oltre i 6 Kw e oltre i 200 cm di larghezza;
- CHF 200.-- all'anno per accessi ad installazioni / attracchi su demanio cantonale;
- CHF 60.-- al m<sup>2</sup> all'anno per installazioni per attrezzature e accessori (remi, salvagenti, ecc.), ritenuto un minimo di 1 m<sup>2</sup>.

### **8.2 Barche ad uso privato/sportivo**

- CHF 80.-- al m<sup>2</sup> all'anno.

### **8.3 Binari, scivoli o sollevatori**

- CHF 400.-- all'anno a titolo di supplemento in aggiunta alle tasse di cui ai pti. 8.1 e 8.2.

## **9. Ancoraggi, installazioni, posa ed edificazione di opere o strutture incidenti l'area pubblica in misura intensa e duratura e rilasciati con atto di concessione**

### **9.1 Ancoraggi**

- CHF 4.-- per ml all'anno, oppure CHF 94.-- per ml per 30 anni (pagamento anticipato "una tantum").

### **9.2 Installazione o posa di antenne o altri elementi**

- da CHF 2'600.-- a CHF 30'000.-- a pezzo per anno, a seconda dell'ingombro complessivo, della superficie e dell'altezza occupate, nonché del posizionamento rispetto alla zona d'insediamento.



### 9.3 Muri di sostegno

- CHF 11.-- per ml all'anno, oppure CHF 312.-- per ml per 30 anni (pagamento anticipato "una tantum").

### Art. 4 Casi particolari e di poca importanza

- <sup>1</sup> Per usi particolari, più o meno intensivi, dell'area pubblica, non previsti dalla presente Ordinanza, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
- <sup>2</sup> Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

### Art. 4a Attività commerciali su area pubblica 8

Per l'occupazione di area pubblica a scopo commerciale al di fuori delle tasse previste dall'art. 3, il Municipio può fissare una tassa proporzionata rispetto alla natura dell'attività economica svolta, indipendentemente dalle zone di cui all'art. 2.

### Art. 5 Adeguamento al rincaro

- <sup>1</sup> Le tasse previste all'art. 3 della presente Ordinanza sono adeguate al rincaro ogni 5 anni, la prima volta a far stato dal 1. gennaio 2012.
- <sup>2</sup> Per l'adeguamento si tiene conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

### Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2007.

### Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi, lic. oec. HSG



Risoluzione municipale del 15 novembre 2006  
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 20 novembre 2006 e il 5 dicembre 2006

---

## Note

- 1 Articolo modificato con ris. mun del 7 maggio 2015, pubblicato agli albi comunali dal 21 maggio al 22 giugno 2015.
- 2 Articolo modificato con ris. mun del 16 giugno 2016, pubblicato agli albi comunali dal 20 giugno al 22 agosto 2016.
- 3 Articolo modificato con ris. mun del 7 maggio 2015, pubblicato agli albi comunali dal 21 maggio al 22 giugno 2015.
- 4 Articolo modificato con ris. mun del 16 giugno 2016, pubblicato agli albi comunali dal 20 giugno al 22 agosto 2016.
- 5 Cpv 6.3 modificato con ris. mun del 16 gennaio 2020, pubblicato agli albi comunali dal 20 gennaio al 19 febbraio 2020.
- 6 Cpv. 9.2 modificato con ris. mun. del 2 marzo 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9 marzo al 24 aprile 2023.
- 7 Articolo modificato con ris. mun. del 19 settembre 2024, pubblicato agli albi comunali dal 26 settembre al 28 ottobre 2024.
- 8 Articolo approvato con ris. mun. del 16 ottobre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 23 ottobre al 24 novembre 2025. Entrato in vigore il 1° gennaio 2026.